

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 febbraio 2013, n. 15

D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 - D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - L.R. 21.11.1996, n. 86. Strada Provinciale n. 8 Tronco Venasca-Brossasco: tratto di vecchia strada provinciale della lunghezza di km 1,628 nel Comune di Venasca (CN). Non accoglimento istanza di declassificazione strada.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il Codice Civile art. 822 “Demanio pubblico” e art. 824 “Beni delle province e dei comuni soggetti al regime di beni demaniali”.

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della strada” art 2.

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” artt. 2, 3, 4.

Vista la L.R. 21 novembre 1996 n. 86 “Norme per la Classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico. Delega alle Province e ai Comuni” art. 2 comma 4.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 193 del 13 settembre 2011 di dismissione al Comune di Venasca del tratto di strada provinciale n. 8 Tronco Venasca-Brossasco: tratto di vecchia strada provinciale dalla progressiva km 0+000 alla progressiva km 1+628 della lunghezza di km 1,628 nel Comune di Venasca, in quanto tratto sotteso da variante, e di richiesta alla Regione Piemonte di provvedere direttamente, in base all’art. 2 comma 4 della L.R. 86/1996, alla classificazione della strada con le modalità e nei tempi previsti, non essendoci un accordo di intesa tra i due Enti.

Vista la nota Prot. n. 0050350 del 21 maggio 2012 con la quale il Presidente della Provincia di Cuneo ha chiesto l’attivazione della procedura prevista dall’art. 2 comma 4 della L.R. 21 novembre 1996 n. 86 per la classificazione del tratto di Strada Provinciale n. 8 Tronco Venasca-Brossasco: tratto di vecchia strada provinciale dalla progressiva km 0+000 alla progressiva km 1+628 della lunghezza di km 1,628 nel Comune di Venasca.

Vista la nota prot. 0013493/SB0100/1.45 del 18 ottobre 2012 con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha dato avvio alla procedura di cui all’art. 2 comma 4 della legge regionale 21 novembre 1996, n. 86, assegnando il termine di sessanta giorni per l’adozione del provvedimento di classificazione del tratto di strada previa intesa tra gli Enti delegati.

Preso atto che entro il 23 dicembre 2012, decorsi i sessanta giorni utili assegnati per addivenire alle intese ai sensi dell’art. 2 comma 4 della L.R. 86/1996, non sono pervenute da parte degli Enti interessati notizie in merito ad eventuali accordi intrapresi tra le parti.

Visti gli esiti del sopralluogo tenutosi in data 30 gennaio 2013 e visti, altresì, gli esiti dell’istruttoria tecnico amministrativa a seguito della quale si è constatato che la richiesta della Provincia di Cuneo non può essere accolta in quanto la dismissione deve avvenire per l’intera arteria e non solo per parte di essa, a norma dell’art. 2 comma 6 lettera C del D.Lgs. 285/1992.

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di non accogliere l’istanza presentata dalla Provincia di Cuneo per la declassificazione da provinciale a comunale del tratto di strada provinciale n. 8 tratto di vecchia strada provinciale dalla progressiva km 0+000 alla progressiva km 1+628 della lunghezza di km 1,628 nel Comune di Venasca.

Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del comma 4 dell’art. 2 della legge regionale 21 novembre 1996 n. 86,

decreta

di non accogliere la richiesta di declassificare a comunale il tratto di Strada Provinciale n. 8 Tronco Venasca-Brossasco: tratto di vecchia strada provinciale dalla progressiva km 0+000 alla progressiva km 1+628 della lunghezza di km 1,628 nel Comune di Venasca.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

p. Roberto Cota
il Vice Presidente
Ugo Cavallera